



UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

COMMISSIONE PER LA RIFORMA E IL COORDINAMENTO DEGLI STATUTI DELLE CAMERE PENALI

DOCUMENTO CONCLUSIVO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La Commissione per la riforma e il coordinamento degli statuti delle Camere Penali rassegna alla Giunta il seguente documento.

1. PREMESSE

1.1 La mozione presentata dalla Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici” al XV Congresso Ordinario dell’Unione

Al XV Congresso Ordinario dell’Unione delle Camere Penali Italiane, celebratosi a Venezia, la Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici” ha presentato una mozione (ALL. N. 1), che concludeva:

“ritenuta la necessità di armonizzare gli Statuti delle Camere Penali rispetto allo Statuto dell’Unione, dà mandato alla Giunta, per quanto di competenza ed in forza dei poteri che le sono riconosciuti dall’art. 9, affinché si adoperi per far sì che la democrazia interna, nelle sue estrinsecazioni, rappresentate dal vincolo di ineleggibilità del Presidente e degli organi di governo determinato da più mandati consecutivi e dal riconoscimento del diritto di elettorato attivo e passivo ai soli Soci in regola col pagamento della quota associativa, sia principio condiviso dagli Statuti di tutte le Camere Penali.”

Tale mozione veniva espressamente fatta propria – ai sensi dell’art. 10, comma 2 dello Statuto dell’Unione – da entrambi i candidati presidente, così divenendo parte integrante del programma politico con il quale le rispettive candidature venivano presentate; a seguito dell’elezione a Presidente dell’Unione dell’avv. Beniamino Migliucci e della Giunta dallo stesso designata, l’attuazione della mozione della Camera Penale Veneziana rappresentava, quindi, un preciso impegno politico.

1.2 La delibera della Giunta dell’Unione

In conseguenza dell’impegno politico assunto al XV Congresso Ordinario di Venezia, la Giunta dell’Unione procedeva all’istituzione della “Commissione per la Riforma e il Coordinamento degli Statuti delle Camere Penali”, nominando quale coordinatore l’avv. Vincenzo Zummo, della Camera Penale di Palermo “Bellavista”, il quale proponeva di chiamare a far parte della medesima i seguenti componenti



1.	avv.	Vincenzo	ZUMMO	CP Palermo Bellavista
2.	avv.	Marco	CAVALLARO	CP Maceratese
3.	avv.	Ezio	FRANZ	CP Udinese
4.	avv.	Sergio	GENOVESI	CP Lombardia Orientale
5.	avv.	Rodolfo	MELONI	CP Cagliari
6.	avv.	Antonello	MOLINARI	CP Basilicata-Potenza
7.	avv.	Guido	PICCIOTTO	CP Napoli
8.	avv.	Gianfranco	PILATO	CP Agrigento
9.	avv.	Davide	RICHETTA	CP Torino
10.	avv.	Enrico	SCOPESE	CP Ligure Reg.-Genova
11.	avv.	Alessandro	VALENTI	CP Bologna
12.	avv.	Marco	VASSALLO	CP Veneziana

ottenendo l'assenso dell'organo esecutivo dell'Unione.

1.3 Il dibattito in seno al Consiglio delle Camere Penali

Nella seduta del 13 marzo 2015, anche il Consiglio delle Camere Penali, riunitosi a Roma, poneva al primo punto del proprio ordine del giorno la nomina di una apposita commissione consiliare che affiancasse il lavoro della presente commissione, al fine di poter giungere al prossimo Congresso Straordinario, con una proposta il più possibile condivisa di modifica dello Statuto dell'Unione diretta a dettare con maggior precisione i requisiti minimi che gli statuti delle camere territoriali dovranno avere per poter essere considerati uniformi rispetto ai principi informativi dello statuto nazionale. In tale sede, il Consiglio, preso atto dell'avvenuta istituzione della commissione coordinata dall'avv. Zummo, deliberava di soprassedere dalla costituzione di un'autonoma commissione, in attesa della conclusione dei lavori dell'organismo nominato dalla Giunta, purché gli esiti fossero portati all'attenzione del Consiglio in tempi utili (cioè entro la fine del mese di giugno) per poter presentare al prossimo Congresso straordinario un progetto di riforma statutaria condiviso anche in seno al Consiglio delle Camere Penali.

In sede di discussione consiliare emergevano i seguenti punti di discussione, sui quali la commissione veniva invitata a portare l'attenzione.

In primo luogo, è emersa una difformità di vedute in relazione al compito che la commissione è chiamata a svolgere: a fronte di alcuni interventi che parevano presupporre l'adozione di un modello standard di statuto al quale tutte le camere territoriali dovrebbero adeguarsi, altri (la maggioranza) hanno inteso rivendicare la propria specificità, auspicando che le soluzioni proposte rappresentino uno standard minimo, al di fuori del quale ogni CP conservi la propria autonomia



organizzativa.

In secondo luogo, è emerso come le esigenze organizzative varino sensibilmente a seconda delle dimensioni (in termini di numero di associati) delle singole CP: da un lato, infatti, le CP più partecipate vivono, quale esigenza primaria, la presenza di regole a presidio della democrazia; dall'altro, le più piccole, soffrono di una fisiologica carenza di ricambio interno negli organismi direttivi. Tuttavia, tutti gli intervenienti hanno convenuto sulla necessità di porre un limite alla possibilità di ricoprire la carica di presidente per un numero eccessivo di anni e/o mandati consecutivi e, molti, hanno sostenuto la necessità di garantire una turnazione anche per i componenti del consiglio direttivo.

In terzo luogo, è emerso, altresì, che esiste una fortissima dicotomia tra CP che prevedono l'elezione diretta del presidente e CP che, per contro, prevedono che il massimo rappresentante sia nominato con elezione di secondo grado, dal consiglio direttivo. A tale proposito, minoritaria è apparsa la tesi di coloro i quali hanno auspicato una uniformazione degli statuti.

In quarto luogo, è stata sostenuta, da taluni, la necessità di porre rimedi al fenomeno delle c.d. liste fisarmonica, per cui in corrispondenza delle annualità elettorali il numero di iscritti di alcune CP lievita, per poi ridursi sensibilmente negli anni successivi. Molti intervenienti hanno auspicato l'adozione di correttivi (da inserirsi tanto nello statuto dell'Unione, quanto negli statuti delle singole CP).

In quinto luogo, con riferimento al tema della designazione dei delegati congressuali in seno alle camere territoriali, unanime è parso il consenso relativamente alla necessità di un'investitura con voto assembleare.

Da ultimo, è stato sollevato il tema relativo all'opportunità ampliare le incompatibilità di cui all'art. 14 dello Statuto dell'Unione, nonché di estendere anche ai presidenti delle camere territoriali tali incompatibilità, con particolare riferimento a quelle relative all'assunzione di incarichi politici in altri movimenti, o istituzioni.

2. I LAVORI DELLA COMMISSIONE

2.1 L'attività

Sin dal momento della costituzione della commissione, il Coordinatore, avv. Zummo, si è attivato per raccogliere e condividere con i componenti il materiale di studio e, in particolare, gli statuti delle singole camere territoriali, onde poter conoscere della varietà organizzativa che caratterizza il panorama delle singole componenti dell'Unione.

È seguita una prima riunione della commissione, tenutasi a Roma, presso la sede dell'Unione, in data 18.04.2015, nel corso della quale, dopo un'approfondita discussione, si sono gettate le basi per la predisposizione delle soluzioni da proporre.



Nella seduta del 23.05.2015, la commissione ha affinato le proprie proposte, e dato incarico per la predisposizione del documento finale.

2.2 La filosofia delle proposte della commissione

In relazione alla definizione dei propri compiti, la commissione ha ritenuto che le spettasse di elaborare delle proposte, da sottoporre all'attenzione della Giunta, che rispettino il principio di sussidiarietà "dal basso", in considerazione del fatto che l'Unione è organismo federativo, che si giova, quale valore positivo, della pluralità delle forme organizzative.

Tale carattere è il naturale portato dell'estrema eterogeneità delle realtà territoriali, numeriche e storiche delle camere territoriali da cui discende un polimorfismo statutario da tutelare; ne discende l'inopportunità di adottare un modello complessivo che possa vestire soggetti tanto difformi.

Si è ritenuto, pertanto, di dover limitare le proposte a quei principi essenziali che possano assicurare quel minimo di uniformità tale da conferire un significato all'agire unitario, senza intaccare il principio dell'autonomia organizzativa.

L'Unione – a parere della commissione – è, e deve rimanere, un organismo federativo, nel quale la pluralità delle forme organizzative delle camere territoriali rappresenta un valore da tutelare, in quanto fonte di ricchezza.

Conseguentemente, si è ritenuto di discriminare i punti emersi nel dibattito in relazione alla loro incidenza rispetto alla vita dell'Unione, individuando 3 categorie: A) temi che incidono direttamente sulla vita dell'Unione; B) temi che incidono indirettamente sulla vita dell'Unione; C) temi che incidono quasi esclusivamente sulla vita delle singole camere territoriali.

A) Incidono direttamente:

- 1) requisiti richiesti per poter assumere la qualifica di socio;
- 2) modalità di designazione dei delegati ai congressi UCPI;

B) Incidono indirettamente:

- 3) modalità di elezione alle cariche direttive;
- 4) limite temporale alla durata dei mandati direttivi;

C) Incidono quasi esclusivamente sulla vita interna delle camere territoriali:

- 5) Incompatibilità rispetto all'accumulo di cariche direttive con cariche in organismi istituzionali forensi;
- 6) Determinazione della quota associativa.

Partendo da tale assunto, la commissione ha reputato inopportuno pronunciarsi in relazione ai temi che non incidono sulla vita dell'Unione, ritenendo che l'autonomia organizzativa delle camere territoriali rappresenti, in relazione a tali aspetti, il migliore strumento di adeguamento alle specificità locali, geografiche e dimensionali.



Lo strumento attraverso il quale garantire quel minimo di uniformità necessario a determinare l'uniformità minima necessaria al perseguimento degli scopi comuni dovrebbe essere individuato nella modifica dello Statuto dell'Unione, attraverso la specificazione dei caratteri minimi che gli statuti delle camere territoriali devono avere per poter essere federate.

Valuteranno la Giunta, il Consiglio e il Congresso come disciplinare tale modifica.

3. LE PROPOSTE IN CONCRETO

3.1 I requisiti per poter essere socio di una camera territoriale

In relazione al tema dei requisiti per poter essere socio di una camera territoriale, la commissione osserva come alcuni statuti limitino il diritto associativo ai soli avvocati che esercitano prevalentemente in ambito penale, altri lo estendano ai soli avvocati che esercitano in materia penale, altri, ancora consentono l'iscrizione anche ai praticanti abilitati ed altri, ancora, ai praticanti anche non abilitati al patrocinio. Tale difformità incide sulla determinazione del numero dei delegati congressuali spettanti ad ogni singola camera territoriale e, pertanto, incide direttamente sulla vita dell'Unione.

Altro tema sviluppato, attiene alla prevenzione del rischio che in vista degli appuntamenti congressuali dell'Unione le singole camere territoriali, al fine di accrescere il proprio peso elettorale, possano aumentare il numero degli iscritti a soggetti che non condividono i principi cui le Camere Penali si ispirano.

La commissione suggerisce l'opportunità che lo Statuto dell'Unione stabilisca quali sono i requisiti soggettivi richiesti per poter assumere la qualifica di socio ordinario di una camera territoriale e propone di:

consentire l'iscrizione, quali soci ordinari, tanto agli avvocati, quanto ai praticanti abilitati al patrocinio, che esercitano in materia penale, ferma restando la facoltà delle singole camere territoriali di prevedere altre categorie di soci, alle quali consentire l'ammissione di soggetti privi di tali requisiti i quali aderiscano ai principi informativi delle Camere Penali (es. avvocati che non esercitano in materia penale, praticanti non abilitati o altri soci sostenitori). Ai fini della determinazione del numero dei delegati ai congressi dell'Unione contano soltanto i soci ordinari, con almeno 12 mesi consecutivi di anzianità associativa ed in regola con il pagamento della quota.

3.2 Le modalità di designazione dei delegati ai Congressi dell'Unione

In relazione alla modalità di designazione dei delegati delle camere territoriali per la partecipazione ai congressi dell'Unione, si osserva come soltanto alcuni statuti prevedano



l'elezione con metodo democratico, mentre altri consentono la designazione diretta da parte degli organi direttivi. Evidente appare la rilevanza del tema rispetto alla determinazione delle dinamiche congressuali, e pertanto l'incidenza diretta sulla vita dell'Unione, da cui discende la necessità di una disciplina condivisa.

Si reputa, altresì, l'esigenza di prevedere un metodo attraverso il quale impedire la possibilità di influire sulle maggioranze assembleari per l'elezione dei delegati con nuove iscrizioni di soggetti che non abbiano ancora dimostrato fattivamente la propria adesione ai valori ed ai principi cui si ispira l'agire delle camere penali.

La commissione propone:

ritenere necessario che lo statuto dell'Unione preveda che la designazione dei delegati congressuali delle camere territoriali avvenga con votazione assembleare, su base democratica, a suffragio degli iscritti con almeno 12 mesi di anzianità associativa ed in regola con il pagamento della quota, ferma restando l'autonomia statutaria rispetto alla determinazione del modello elettorale e dei metodi di votazione (a mero titolo esemplificativo: elezione nominativa, ovvero per liste, con eventuali correttivi a tutela del diritto di rappresentanza delle minoranze; previsione di forme di tutela della rappresentanza di genere; ecc.). Possono essere eletti delegati soltanto soci con almeno 12 mesi consecutivi di anzianità associativa ed in regola con il pagamento della quota.

3.3 Le modalità di elezione alle cariche direttive delle camere territoriali

In relazione all'opportunità di prevedere delle modalità omogenee di elezione alle cariche direttive, la commissione, dopo un attento esame degli statuti delle camere territoriali, è giunta alla conclusione che la realtà estremamente polimorfa (determinata da una diversità strutturale, dimensionale, storica, geografica e dinamica), non consente l'elaborazione di un unico modello adattabile universalmente.

Peraltro, forti perplessità vengono manifestate dalla commissione rispetto all'utilità di una soluzione tanto rigida.

Permane, tuttavia, la necessità di stabilire il principio generale e ineludibile della necessaria legittimazione democratica degli eletti, nonché l'esigenza di salvaguardia rispetto al rischio di iscrizioni di massa in occasione delle tornate elettorali, che potrebbero snaturare lo spirito delle Camere Penali e sviarle dal perseguimento degli scopi statutari. Si suggerisce, pertanto di prevedere che:

l'elezione degli organismi direttivi avvenga con metodo democratico, ferma restando l'autonomia statutaria rispetto alla determinazione del modello elettorale e dei metodi di votazione (a mero titolo esemplificativo: elezione diretta, ovvero di secondo grado del presidente e degli organi direttivi; nominativa, ovvero per liste, con eventuali correttivi a tutela del diritto di rappresentanza delle minoranze; previsione di forme di tutela della



rappresentanza di genere; maggiori limitazioni all'elettorato passivo in relazione all'anzianità di iscrizione). È ammesso al voto per gli organismi direttivi delle camere territoriali, e può essere eletto ai medesimi, ogni associato che sia iscritto continuativamente da almeno 12 mesi e sia in regola con il pagamento della quota associativa.

3.4 L'opportunità di imposizione di un limite alla ripetibilità dei mandati alle cariche direttive delle camere territoriali

In relazione all'opportunità di imposizione di un limite alla ripetibilità dei mandati, la commissione osserva come tale tema rappresenti uno dei punti cardine della mozione della CP Veneziana, che nel proprio deliberato impegna gli organismi dell'Unione a prevedere un limite alla rieleggibilità per più mandati consecutivi nelle cariche direttive delle camere territoriali, quale estrinsecazione del principio di democrazia e di alternanza nelle cariche apicali, diretto a favorire la partecipazione del maggior numero di soggetti interessati al perseguimento degli scopi statutari. La commissione, condivide la considerazione che il ricambio e la contendibilità delle cariche direttive rappresentano un valido metodo attraverso il quale favorire la vitalità delle Camere Penali. Preso atto, tuttavia, dell'estrema eterogeneità delle realtà territoriali e del loro polimorfismo statutario, riconosce l'impossibilità di adottare criteri stringenti adattabili a soggetti tanto difforni. Ritiene, pertanto, di dover limitare le proprie proposte a quei principi minimali che possano garantire il perseguimento delle finalità assegnate dalla Giunta, innanzitutto consigliando – al fine di garantire l'operatività anche delle realtà caratterizzate da un numero esiguo di associati– di distinguere tra la carica di componente del consiglio direttivo, da un lato e quelle di presidente, vice presidente, segretario e tesoriere, stabilendo un limite temporale alla durata dei mandati ed alla loro ripetibilità consecutiva soltanto per tali ultime cariche, prevedendo che:

presidente, vice presidente, segretario e tesoriere non possano rimanere in carica per più di sei anni consecutivi, ripartiti in almeno due mandati elettivi, esauriti i quali non possano essere rieletti prima del decorso di un lasso di tempo pari a quello nel quale hanno ricoperto la carica.

3.5 Le incompatibilità

In relazione alla possibile previsione di incompatibilità tra l'assunzione contemporanea di cariche direttive nelle camere territoriali e negli organismi istituzionali forensi, ovvero in organismi politici di rappresentanza generale, la commissione ha rilevato, in primo luogo l'esigenza di suggerire di aggiornare l'elenco delle incompatibilità con la carica di Presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane, di componente della Giunta e di componente dell'Organismo di Controllo, di cui all'art. 14 dello Statuto dell'Unione, rispetto a quella di componente di Consiglio Distrettuale di Disciplina, di cui all'art. 50 della L. 247/2012, nonché di estendere ai Presidenti delle camere territoriali dette incompatibilità, ad esclusione, ovviamente, di quella



di cui alla lettera a) dell'art. 14 dello Statuto dell'Unione.

3.6 Eccezioni

La commissione si è posta il problema delle Camere Penali di nuova formazione, rispetto alle quali si propone di prevedere un'esenzione di durata biennale dai limiti temporali di iscrizione per il riconoscimento dell'elettorato attivo e passivo e per l'attribuzione dei delegati congressuali.

Conseguentemente si propone di stabilire che:

Non si applicano alle camere territoriali di nuova formazione, nei loro primi due anni di associazione all'Unione delle Camere Penali, le limitazioni di natura temporale poste per il riconoscimento dei diritti di elettorato attivo e passivo alle cariche direttive ed al calcolo del numero dei soci ed alla designazione dei delegati ai congressi dell'Unione.

Rimini 13 giugno 2015

Avv. Vincenzo Zummo

Avv. Guido Picciotto

Avv. Mario Cavallaro

Avv. Gianfranco Pilato

Avv. Paolo de Simone Policarpo

Avv. Davide Richetta

Avv. Ezio Franz

Avv. Enrico Scopesi

Avv. Sergio Genovesi

Avv. Eugenio Spinelli

Avv. Rodolfo Meloni

Avv. Alessandro Valenti

Avv. Antonello Molinari

Avv. Marco Vassallo

Camera Penale Veneziana
"Antonio Pognici"



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

MOZIONE

XV CONGRESSO ORDINARIO UCPI, VENEZIA 19/21 SETTEMBRE 2014

RIFORMARE LA GIUSTIZIA PER CAMBIARE IL PAESE

**IL PRIMATO DELLA POLITICA TRA NECESSITA'
DEMOCRATICA E FUNZIONALITA' DEL SISTEMA**

La Camera Penale Veneziana

PREMESSO

- che al nostro interno si dibatte da molti anni dell'esigenza di coinvolgere nuove leve, portando un maggior numero di giovani colleghi a condividere i valori dell'Unione delle Camere Penali, facendosene portatori e protagonisti;
- che la capacità di fare proseliti tra i giovani, appassionandoli alle cause che caratterizzano da sempre l'azione politica dell'Unione, rappresenta l'unico percorso che potrà mantenerne viva la linfa;

- che la realtà delle singole Camere Penali si palesa, anche sul punto, particolarmente polimorfa, evidenziando una forbice molto divaricata tra alcune con un'età media molto elevata (e spesso un ridotto numero di iscritti) ed altre molto più vivaci e compenstrate nei rispettivi Fori;
- che una delle principali ragioni di critica mosse dai giovani colleghi per giustificare la non adesione alle Camere Penali, o, comunque, la scarsa partecipazione alle attività della Camera Penale di appartenenza e, meno ancora, alle iniziative che l'Unione organizza sul territorio, attiene alla struttura asseritamente ingessata degli organi direttivi ed a una protestata impossibilità di trovare spazi nei quali trovare ascolto e interlocuzione;
- che, nonostante la crescita esponenziale nel numero degli avvocati, le Camere Penali non hanno registrato un proporzionale aumento dei propri iscritti;
- che ai sensi dell'art. 1 dello Statuto dell'Unione delle Camere Penali Italiane ogni Camera Penale aderente all'Unione è tenuta ad uniformare il proprio Statuto a quello dell'Unione stessa per quanto concerne gli scopi e i principi informatori;
- che tra i principi informatori dello Statuto vi è quello di democrazia interna, che si evince, tra l'altro, dai criteri di elezione degli Organi di governo dell'Unione;
- che - quale estrinsecazione del principio di democrazia interna - l'art. 9 dello Statuto prevede che il Presidente e l'organo di governo dell'Unione non siano eleggibili per più di due mandati consecutivi;
- che, l'art. 5, ultimo capoverso, accorda il diritto di voto in ambito congressuale alle sole Camere Penali in regola col pagamento delle quote di iscrizione,

CONSIDERATO

- che, ad oggi, molti Statuti delle Camere Penali, in difformità rispetto allo Statuto dell'Unione delle Camere Penali Italiane, non prevedono alcun vincolo di ineleggibilità determinato da più mandati consecutivi con riferimento sia alla

carica del Presidente, che dei componenti gli organi di governo, ne' subordinano il diritto di elettorato attivo e passivo all'avvenuta corresponsione della quota d'iscrizione;

- che - ferma restando l'indiscussa autonomia delle singole Camere Penali, che rappresenta il valore aggiunto ed irrinunciabile per l'azione dell'Unione - un tanto appare non solo contrastare col dettato dell'art. 1 dello Statuto dell'Unione delle Camere Penali Italiane, ma anche con la necessità di coinvolgere la base favorendo il naturale ricambio generazionale incentivando la partecipazione;
- che la condivisione degli scopi e principi informativi dello Statuto dell'Unione rappresenta non solo requisito per far parte dell'Unione, ma anche l'essenza imprescindibile della medesima;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

ritenuta la necessità di armonizzare gli Statuti delle Camere Penali rispetto allo Statuto dell'Unione,

DA' MANDATO

alla Giunta, per quanto di competenza ed in forza dei poteri che le sono riconosciuti dall'art. 9, affinché si adoperi per far sì che la democrazia interna, nelle sue estrinsecazioni, rappresentate dal vincolo di ineleggibilità del Presidente e degli organi di governo determinato da più mandati consecutivi e dal riconoscimento del diritto di elettorato attivo e passivo ai soli Soci in regola col pagamento della quota associativa, sia principio condiviso dagli Statuti di tutte le Camere Penali.

Venezia, lì 19 settembre 2014.

Avv. Renato Alberini

Avv. Federica Bassetto

Avv. Giorgio Bortolotto

Avv. Cristiana Cagnin

Avv. Federico Cappelletti

Avv. Annamaria Marin

Avv. Graziano Stocco

Avv. Marco Vassallo

Avv. Simone Viahello

Antonio Camera giudice CT

marco finocchiaro CAMERA PENALE TRAPANI

Camera Penale Trapani

FRANCESCO SASSA MI

P. S. S.

CAMERA PENALE PASOVA

Giacinto Caracciolo

CP GORICA

Agliani

CP CRAZIA

Giuseppe Baffi

C.P. ROMA

Luigi Guoni

C.P. LOMBARDIA ORIENTALE

Francesco D'Adda

CP PIEMONTE V.A.

francesco D'Adda

CP VENEZIA